



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DELLE MARCHE – ANCONA

IL SOPRINTENDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio";

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 3, recante "Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali", dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il relativo "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali", di cui al D.P.R. 10 giugno 2004 n. 173;

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 24 settembre 2004 recante "Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 17 febbraio 2006 – Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante "Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il provvedimento del Consiglio Regionale della Regione Marche n. 197 del 3 novembre 1989 di approvazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) predisposto in applicazione della legge regionale 8 giugno 1987 n. 26 recante norme sulla disciplina del sistema di pianificazione dell'assetto territoriale;

VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2005 pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31.1.2006 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Decreto n. 4/VAA.08 del 12.12.2006 del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo – Giunta Regionale della Regione Marche – Geol. David Piccinini, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i., al progetto presentato in data 13.6.2005 dalla Ditta Waferzoo s.r.l. con sede legale in loc. Schieppe di Orciano di Pesaro, Via dell'Agricoltura, n. 9 su area descritta in catasto al Foglio n. 2 mappali nn. 188, 58, 60, 62, 63, 100, 229, 230, 231, 234, 236, 237, 239, 240 facendo proprio il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Mariani, con le prescrizioni riportate nell'allegata autorizzazione paesaggistica (pag. 3);

RILEVATO che l'intervento consiste nella "modifica impiantistica" allo stabilimento di disidratazione e lavorazione dei foraggi, sito in loc. Schieppe nel comune di Orciano di Pesaro (PU), tramite l'installazione di una caldaia, alimentata con biomasse vegetali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica e la asfaltatura delle aree di pertinenza;

CONSIDERATO che la documentazione relativa all'intervento in questione è pervenuta completa a questa Soprintendenza in data 25.01.2007 (prot. di arrivo n. 1249), anche se la lettera, per inciso, di trasmissione non riporta data e numero di protocollo e l'atto relativo all'autorizzazione paesaggistica è in copia;

CONSIDERATO che l'area interessata dal predetto impianto ricade in ambiti territoriali sottoposti

al seguente regime di tutela (vincolistico):

- fascia di rispetto dei 150 metri dalla sponda (zona d'alveo) del Rio Vergineto, soggetta a tutela ai sensi della lettera c) del I comma dell'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (aree tutelate per legge): per opportuna memoria si evidenzia che l'intervento ricade altresì all'interno di un'area a suo tempo sottoposta al vincolo emanato con D.M. del 31.7.1985 ai sensi del D.M. 21.9.2004, poi recepito dall'art. 1 - quinquies della cosiddetta - Legge Galasso - n. 431 dell'8.8.1985, con cui si facevano salvi tutti i vincoli cosiddetti "Galassini" nel frattempo emanati con apposito D.M., vietando ogni opera edilizia fino all'adozione da parte della Regione dei piani paesistici;
- norme del P.P.A.R. Marche approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 197 del 3 novembre 1989 (Pubblicato sul B.U.R. Marche n. 18 del 9.2.1990), per cui si prevede che in assenza di strumento urbanistico generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (il Comune di Orciano di Pesaro non dispone appunto di uno strumento urbanistico adeguato) sia vigente il Programma di Fabbricazione, e così è allo stato, che stabilisce la destinazione agricola di tutta l'area interessata dal progetto; si applicano secondo le norme di PPAR per l'area in parola le prescrizioni relative alle seguenti classificazioni:
- ambito di tutela integrale dei corsi d'acqua di ml. 135 per lato (Rio Vergineto, art. 29, classe 2, fascia subappenninica);
- sottosistema territoriale di cui al titolo III quale area C di valore diffuso (art. 20, con indirizzo di tutela di cui al p. b - art. 23);
- sottosistema territoriale di cui al titolo III quale area V di alta percezione visuale (art. 20 con indirizzo di tutela di cui al p. c. art. 23);
- unità di paesaggio denominato "Casa Dondo" ;

ATTESO che, per consolidata e ormai pacifica giurisprudenza (Corte Costituzionale - Consiglio di Stato-Tribunali Amministrativi Regionali e, da ultimo per completezza, la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 9 del 14.12.2001 - vedi in particolare il punto n. 10), è stato dettagliatamente ed inequivocabilmente precisato che "in considerazione della tendenziale irreversibilità dell'alterazione dello stato dei luoghi" eventualmente prodotta da un qualsivoglia intervento, "l'atto che esamina la domanda di autorizzazione ... si deve basare su una idonea istruttoria e su una adeguata motivazione (da cui devono risultare le ragioni poste a base della affermata prevalenza di un interesse diverso da quello tutelato in via primaria) e deve tener conto del principio di leale cooperazione che in materia domina i rapporti tra il Ministero e le Regioni" sancito dall'accordo del 19 aprile 2001 che, essendo stato adottato ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, ed essendo stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale (n. 114 del 18.05.2001), assume la stessa valenza degli atti di indirizzo e coordinamento del cessato sistema costituzionale e quindi carattere vincolante sia per gli uffici statali che per le strutture regionali e che pertanto:

"l'Autorità che esamina la domanda:

- **deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze** derivanti dalla realizzazione delle opere e non può, come nel caso in questione, semplicemente elencare i vincoli ambientali e paesaggistici presenti, senza analizzare le interferenze del progetto con gli stessi;
- **deve verificare se la realizzazione del progetto contrasti con le direttive e gli atti di coordinamento** (previsti dall'art. 4 del DPR n. 616 del 1977), **incida sul razionale esercizio di potere di pianificazione paesistica o comporti una progressiva o ulteriore compromissione dell'area protetta;**
- **deve, in ogni caso, valutare la domanda di autorizzazione, tenendo conto della funzione di tale atto, che non è quella di rimuovere ovvero cancellare il provvedimento di tutela "vincolo", ma di << accertare in concreto la compatibilità dell'intervento con il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi>>;**

CONSIDERATO che l'Autorità decidente non fornisce alcuna specifica motivazione nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, a carattere areale, con analisi circostanziate sia sulla qualità dell'intervento stesso sia sulle alterazioni e sugli impatti prodotti da tale insediamento. In particolare non si rilevano analisi e studi che rappresentano nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento, che, a parere dello scrivente Ufficio, verrebbe sostanzialmente alterato e modificato dalla realizzazione delle opere approvate, che comprende tra l'altro manufatti di notevole altezza (corpo C – h mt. 13,60; corpo D – h mt. 32,00); coincidenza perfetta tra l'area di inedificabilità latitante al corso d'acqua Rio Vergineto e l'area destinata ad essere asfaltata che, in ragione della necessità funzionale dell'impianto non può essere ritenuta elemento provvisorio ma in quanto duraturo assolutamente in contrasto con la tutela dei luoghi che gli estensori del PPAR avevano manifestamente voluto conseguire. Ai sensi e per gli effetti infatti dell'art. 146 del D. Lgv. 42/2004 e s.m.i. il legislatore testualmente definiva come necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei casi in cui "...gli immobili e aree oggetto... dei provvedimenti ... ovvero sottoposti a tutela delle disposizioni del Piano Paesaggistico, non possono ... "essere distrutti né modificati in modo tale da arrecare... "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione". In questo caso dunque quella che potrebbe essere definita come la mera pavimentazione dell'area, senza che nessun lembo o porzione della stessa residui rispetto ai lavori di asfaltatura, si configura, in ragione della connessa funzionalità dell'impianto stesso, come modifica duratura, da ritenersi pertanto irreversibile fintanto che lo stabilimento sia in funzione e quindi, si deve ritenere, per un periodo di difficile determinazione temporale ma sicuramente stante la necessità di ammortamento della spesa sostenuta per la costruzione e riconversione dell'impianto, per alcuni decenni.

L'asfaltatura non consente piantumazioni e quindi la realizzazione dei nuovi volumi progettati, che per la loro elevata altezza e notevole consistenza sono pressoché impossibili da mitigare;

RILEVATO che l'autorizzazione paesaggistica sopra riportata contiene un'affermazione apodittica di compatibilità dell'intervento senza indicarne i concreti elementi di fatto che ne sono alla base e non dimostra pertanto che le caratteristiche delle opere proposte siano state puntualmente rilevate e rapportate ai valori codificati dai provvedimenti di tutela (vincoli);

CONSIDERATO l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ex art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le autorizzazioni ex articolo 159, comma 2, del Dlgs. 42/04 e s.m.i. per la realizzazione di opere edilizie in zone soggette a vincolo paesaggistico devono essere adeguatamente motivate, con l'indicazione dell'iter logico seguito in ordine alle ragioni di effettiva compatibilità delle stesse opere con gli specifici valori paesaggistici dei luoghi;

RILEVATO che, al contrario, il provvedimento Regionale citato nelle premesse non dà alcun conto degli elementi che hanno condotto l'Autorità decidente alla valutazione favorevole, previa compiuta verifica, che le opere per le quali è stata richiesta l'autorizzazione garantiscano la salvaguardia senza alcuna lesione o menomazione dei valori codificati dai provvedimenti di tutela (vincoli), comunque primari rispetto a qualsiasi interesse pubblico o privato;

CONSIDERATO pertanto che nella fattispecie in esame non risultano correttamente esercitati i poteri previsti dalla succitata normativa di tutela e, di conseguenza, il provvedimento stesso si rileva illegittimo;

CONSIDERATO che il provvedimento autorizzativo regionale sopracitato, qualora attuato, comporterebbe l'alterazione dei tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa attualmente vigente;

CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame, attraverso l'autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del D. Lgs. n. 42/2004, si consente una modifica del regime vincolistico presente nell'area in questione in contrasto con le imprescindibili esigenze di tutela e conservazione dei valori paesaggistici

riconosciuti;

CONSIDERATO che la funzione dell'autorizzazione ex articolo 159, comma 2, del D. lgs 42/2004 e s.m.i. è appunto quella di verificare la compatibilità dell'opera che si intende realizzare con l'esigenza di conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo;

CONSIDERATO che, non essendo concesso, in sede autorizzatoria, derogare all'accertamento dei valori contenuti nel relativo provvedimento, una valutazione di compatibilità che si traduca, come nel caso in esame, in una obiettiva deroga al vincolo stesso, si risolve in un'autorizzazione illegittima;

CONSIDERATO che l'autorizzazione in esame attua una inammissibile deroga al vincolo stesso;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, **il provvedimento in esame è viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza, contraddittorietà e incongruità della motivazione e da violazione di legge perchè in contrasto con le disposizioni normative sopracitate;**

RITENUTO pertanto di annullare il decreto n. 4/VAA.08 del 12.12.2006 del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo - Giunta Regionale della Regione Marche;

DECRETA

- **E' annullata l'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto n. 4/VAA.08 del 12.12.2006 acquisita al protocollo della Soprintendenza in data 25 gennaio 2007 al n. 1249 rilasciata dal Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo - Giunta Regionale della Regione Marche - Dott. Geol. David Piccinini - ai sensi dell'art. 159 del D. legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori di modifica impiantistica allo stabilimento di disidratazione e lavorazione dei foraggi, sito in località Schiappe nel Comune di Orciano di Pesaro (PU), tramite l'installazione di una caldaia alimentata con biomasse vegetali, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica e asfaltatura delle aree di pertinenza, per sviamiento e travisamento, per difetto di istruttoria, per inadeguata motivazione, per violazione del principio di leale cooperazione, per manifesta illogicità ed incongruenza, per illegittimità ed eccesso di potere, in ordine alla compatibilità delle nuove opere con i valori paesistici ed ambientali del luogo, di dichiarato interesse pubblico;**

- **Il presente atto venga notificato, a mezzo dell'Ufficio Messi Comunali:**

- **al Dott. Geol. David Piccinini** - Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo - Giunta Regionale della Regione Marche, domiciliato per la carica presso la Regione Marche - Giunta Regionale - Via Tiziano n. 44 - 60100 - Ancona;

- **al Sig. Patrizio Paci**, legale rappresentante della Ditta Waferzoo s.r.l., domiciliato per la carica presso Waferzoo s.r.l. - Loc. Schiappe - Via dell'Agricoltura n.9 - 61038 Orciano di Pesaro (PU).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente (o, indifferentemente al T.A.R. Lazio), secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 2005, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Ancona, li 15/03/2007

Prot. n. 4038


IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Arch. Giangiacomo Martines